

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CE) n. 1733/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano 1
- ★ Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati 4
- ★ Regolamento (CE) n. 1735/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, concernente la cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1763/92 relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei 6
- ★ Regolamento (CE) n. 1736/94 della Commissione, del 14 luglio 1994, recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei basi di riferimento aperti, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Cina 7
- ★ Regolamento (CE) n. 1737/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione 9
- ★ Regolamento (CE) n. 1738/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine 14
- ★ Regolamento (CE) n. 1739/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 3392/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole 15

* Regolamento (CE) n. 1740/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento	16
* Regolamento (CE) n. 1741/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo	18
* Regolamento (CE) n. 1742/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo	19
Regolamento (CE) n. 1743/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	20
Regolamento (CE) n. 1744/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale concluso con la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca	25
Regolamento (CE) n. 1745/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente annuo di formaggi aperto dalla Comunità a favore della Svezia	27
Regolamento (CE) n. 1746/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)	28
Regolamento (CE) n. 1747/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	29
Regolamento (CE) n. 1748/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	31
Regolamento (CE) n. 1749/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	33
Regolamento (CE) n. 1750/94 della Commissione, del 15 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	35
* Decisione n. 1751/94/CECA della Commissione, del 15 luglio 1994, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina	37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

94/440/CE :

Decisione della Commissione, del 17 giugno 1994, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia	41
---	----

Sommario *(segue)*

94/441/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 28 giugno 1994, che modifica il supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura** 43

94/442/CE :

- * **Decisione della Commissione, del 1° luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia** 45

94/443/CE :

- Decisione della Commissione, del 5 luglio 1994, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri** 48

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1733/94 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1994

che vieta di accogliere le richieste in relazione a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalla risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dalle risoluzioni che ad essa si ricollegano

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la proposta della Commissione,

vista la decisione 94/366/PECS, relativa alla posizione comune definita dal Consiglio sulla base dell'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea concernente il divieto di accoglimento delle richieste di cui al paragrafo 9 della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (1),

considerando che, con i regolamenti (CEE) n. 1432/92 (2), (CEE) n. 2656/92 (3) e (CEE) n. 990/93 (4), la Comunità ha adottato misure per impedire gli scambi della Comunità con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che, in seguito all'embargo nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), gli operatori economici della Comunità e dei paesi terzi sono esposti al rischio che vengano avanzate richieste da parte della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);

considerando che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione n. 757 (1992) del 30 maggio 1992, il cui paragrafo 9 riguarda le richieste della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) in ordine a contratti e a transazioni la cui esecuzione è stata colpita dalle misure decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano;

considerando che è necessario tutelare in modo permanente gli operatori economici da tali richieste e impedire

che la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ottenga indennizzi per gli effetti negativi dell'embargo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento :

- 1) per « contratto o transazione » si intende qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi che vincolano parti identiche o meno ; a tal fine il termine « contratto » include qualsiasi garanzia e controgaranzia finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata ;
- 2) per « richiesta » si intende qualsiasi richiesta sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare :
 - a) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o che ad essi si collega ;
 - b) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma ;
 - c) una richiesta di indennizzo relativo ad un contratto o ad una transazione ;
 - d) una domanda riconvenzionale ;
 - e) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati ;

(1) GU n. L 165 dell'1. 7. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CEE) n. 990/93 (GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14).

(3) GU n. L 266 del 12. 9. 1992, pag. 27. Regolamento abrogato dal regolamento (CEE) n. 990/93 (GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14).

(4) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

- 3) per « misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano » si intendono le misure prese dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o le misure adottate dalle Comunità europee, nonché da Stati, paesi o organizzazioni internazionali conformemente alle decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, oppure in applicazione di tali decisioni o in relazione con le stesse, oppure qualsiasi azione, comprese le azioni militari, autorizzata da detto Consiglio di sicurezza riguardo all'embargo nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
- 4) per « persona fisica o giuridica nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) » si intende :
- lo Stato della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) o qualsiasi ente pubblico del paese;
 - qualsiasi persona fisica che si trova o che risiede nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
 - qualsiasi persona giuridica avente sede o il proprio centro decisionale nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
 - qualsiasi persona giuridica controllata direttamente o indirettamente da una o più persone tra quelle sopra menzionate.

Fatto salvo l'articolo 2, l'esecuzione di un contratto o di una transazione deve anch'essa essere considerata come colpita dalle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, allorché l'esistenza o il contenuto della richiesta risulta direttamente o indirettamente da tali misure.

Articolo 2

1. È vietato soddisfare o adottare qualsiasi disposizione volta a soddisfare qualunque richiesta presentata da :
- persone fisiche o giuridiche nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) o da persone fisiche o giuridiche operanti tramite una persona fisica o giuridica nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
 - persone fisiche o giuridiche operanti direttamente o indirettamente per conto o a vantaggio di una o più persone fisiche o giuridiche nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);
 - persone fisiche o giuridiche che si avvalgono di una cessione di diritti o che presentano una richiesta tramite o sotto la responsabilità di una o più persone fisiche o giuridiche nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro);

- qualsiasi altra persona fisica o giuridica di cui al paragrafo 9 della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- persone fisiche o giuridiche che formulano una richiesta derivante dall'esecuzione di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, a vantaggio di una o più delle persone fisiche o giuridiche summenzionate, o una richiesta correlata con tale esecuzione, e

che deriva da un contratto o da una transazione la cui esecuzione è stata colpita, direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, dalle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano o che si riferisce ad un tale contratto o ad una tale operazione.

2. Tale divieto si applica nel territorio della Comunità nonché a qualsiasi cittadino di uno Stato membro e a qualsiasi persona giuridica registrata o costituita in base alla legislazione di uno Stato membro.

Articolo 3

Fatte salve le misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, l'articolo 2 non si applica :

- alle richieste relative ai contratti o alle transazioni, ed eccezione delle garanzie e delle controgaranzie finanziarie, per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che la richiesta è stata accolta dalle parti anteriormente all'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che tali misure non hanno incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;
- alle richieste di pagamento in virtù di un contratto di assicurazione riguardante un fatto avvenuto anteriormente all'adozione delle misure di cui all'articolo 2, o in virtù di un contratto di assicurazione in uno Stato membro in cui tale contratto ha carattere obbligatorio;
- alle richieste di pagamento di somme di denaro versate su un conto bloccato in base alle misure di cui all'articolo 2, purché tale pagamento non riguardi somme versate a titolo di garanzia dei contratti contemplati in detto articolo;
- alle richieste relative a contratti di lavoro soggetti alla legislazione degli Stati membri;
- alle richieste relative al pagamento di merci per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esse sono state esportate prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta;

f) alle richieste relative a somme per le quali le persone fisiche o giuridiche menzionate nell'articolo 2 dimostrano dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esse sono dovute in base ad un prestito contratto prima dell'adozione delle misure decise ai sensi della risoluzione n. 757 (1992) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle risoluzioni che ad essa si ricollegano, e che dette misure non hanno avuto incidenza sull'esistenza o sul contenuto della richiesta,

purché la richiesta non comprenda un importo sotto forma di interesse o di indennizzo o sotto un'altra forma, al fine di compensare il fatto che, come conseguenza di tali misure, l'esecuzione non è avvenuta conformemente alla lettera del contratto o della transazione in questione.

Articolo 4

In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non

è vietato dall'articolo 2 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro determina le sanzioni da applicare in caso di infrazione alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

REGOLAMENTO (CE) N. 1734/94 DEL CONSIGLIO**dell'11 luglio 1994****relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 C del trattato⁽¹⁾,

considerando che, di fronte alle accresciute necessità che si manifesteranno nei territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza, denominati in appresso « territori occupati », in conseguenza della recente evoluzione del processo di pace in Medio Oriente, è opportuno attuare nuove azioni mediante una cooperazione finanziaria e tecnica appropriata al fine di permettere uno sviluppo economico e sociale durevole di tali territori tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla Comunità, che ha già arrecato un importante contributo in materia di aiuti a favore delle popolazioni palestinesi;

considerando che è opportuno prevedere a tal fine un programma della durata di cinque anni (1994-1998) e che per realizzare detto programma conviene attuare interventi finanziati sulle risorse di bilancio della Comunità, sotto forma di aiuti non rimborsabili;

considerando che è opportuno stabilire le modalità e le regole di gestione della cooperazione relativa alle azioni finanziate con risorse di bilancio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità instaura una cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati al fine di contribuire ad uno sviluppo economico e sociale durevole dei medesimi nel quadro di un programma della durata di cinque anni (1994-1998).

Articolo 2

1. I progetti e le azioni da attuare a norma del programma di cui all'articolo 1 vertono in via prioritaria sui seguenti settori:

infrastrutture, produzione, sviluppo urbano e rurale, istruzione, sanità, ambiente, servizi, commercio esterno, crea-

zione e potenziamento delle istituzioni necessarie al buon funzionamento dell'amministrazione pubblica e alla promozione della democrazia e dei diritti dell'uomo.

2. Gli interventi della Comunità possono essere di sostegno a progetti d'investimento, studi di fattibilità, azioni di assistenza tecnica ed azioni di formazione.

3. I finanziamenti della Comunità per i progetti e le azioni previsti dal presente regolamento sono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

4. Allo scopo di garantire la coerenza delle azioni di cooperazione e di migliorarne la complementarità, gli Stati membri, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata « la Banca », si scambiano qualsiasi informazione utile sui finanziamenti che prevedono di concedere.

Le possibilità di cofinanziamento sono esaminate nell'ambito di tale scambio di informazioni.

5. Gli Stati membri, la Commissione e la Banca si comunicano altresì, nell'ambito del comitato di cui all'articolo 5, i dati di cui dispongono sugli altri aiuti bilaterali e multilaterali a favore dei territori occupati.

6. Almeno una volta l'anno, la Commissione e la Banca comunicano agli Stati membri le informazioni, raccolte presso l'Amministrazione dei territori occupati, sui settori e sui progetti già noti che potrebbero essere sostenuti in base al presente regolamento.

Articolo 3

Gli aiuti contemplati dal presente regolamento possono essere associati a finanziamenti sulle risorse proprie della Banca e possono essere concessi in cofinanziamento con gli Stati membri, con paesi terzi della regione, con organismi multilaterali o con gli stessi territori occupati. Nella misura del possibile, deve essere mantenuto il carattere comunitario dell'aiuto.

Articolo 4

1. Le decisioni di finanziamento relative ai progetti e alle azioni contemplati dal presente regolamento sono adottate secondo la procedura all'articolo 5.

2. Le decisioni di finanziamento relative a stanziamenti globali per le azioni di cooperazione tecnica, di formazione e di promozione del commercio sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5.

La Commissione informa regolarmente il comitato di cui al suddetto articolo in merito all'utilizzazione di tali stanziamenti globali.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1994 (GU n. C 61 del 28. 2. 1994). Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 85). Decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

3. Le decisioni che modificano quelle adottate secondo la procedura prevista all'articolo 5 sono adottate dalla Commissione se non comportano modifiche sostanziali né impegni supplementari superiori al 20 % dell'impegno iniziale.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato MED, istituito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei⁽¹⁾.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione

sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 6

1. La Commissione esamina lo stato di esecuzione della cooperazione attuata in applicazione del presente regolamento e ne informa il Parlamento europeo ed il Consiglio una volta all'anno.

2. La Commissione procede ad una valutazione dei principali progetti realizzati al fine di determinare se gli obiettivi definiti in sede di elaborazione di tali progetti siano stati raggiunti e di trarre gli orientamenti necessari per aumentare l'efficacia delle attività d'aiuto previste per il futuro. I rapporti di valutazione sono trasmessi agli Stati membri e al Parlamento europeo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. WAIGEL

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1.7.1992, pag 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 1735/94 DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 1994

concernente la cooperazione finanziaria e tecnica con i territori occupati e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1763/92 relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione,

deliberando conformemente alla procedura prevista all'articolo 189 C del trattato⁽¹⁾,considerando che il regolamento (CE) n. 1734/94⁽²⁾ stabilisce un programma di cooperazione finanziaria e tecnica a favore dei territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza, denominati in appresso « territori occupati »;considerando che al fine di favorire uno sviluppo economico e sociale durevole dei territori occupati è opportuno, tenuto conto delle considerevoli necessità determinate dalla recente evoluzione del processo di pace in Medio Oriente, completare tale programma con altre forme d'azione, vale a dire quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei⁽³⁾;

considerando che è opportuno a tal fine estendere ai territori occupati il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1763/92,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1763/92 è aggiunta la frase seguente:

« Si applica anche ai territori della riva occidentale del Giordano e della striscia di Gaza denominati "territori occupati". »

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 luglio 1994.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Th. WAIGEL

(1) Parere del Parlamento europeo dell'11 febbraio 1994 (GU n. C 61 del 28. 2. 1994). Posizione comune del Consiglio del 4 marzo 1994 (GU n. C 137 del 19. 5. 1994, pag. 89). Decisione del Parlamento europeo del 4 maggio 1994 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 1736/94 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1994

recante cessazione delle imputazioni al beneficio dei basi di riferimento aperti, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, nel quadro delle preferenze generalizzate, dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio per taluni prodotti industriali originari della Cina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1991 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, prorogato per il 1994 dal regolamento (CE) n. 3668/93⁽²⁾, e in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3831/90 taluni prodotti originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 8 ;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, rischia di provocare difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli Stati membri ; che al

riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione è in generale uguale al 6,615 % delle importazioni totali nella Comunità originarie dei paesi terzi nel 1988 ;

considerando che per i prodotti dei codici NC indicati nella seguente tabella e originari della Cina, la base di riferimento è fissata ai livelli indicati nella tabella stessa :

(in ecu)

Codice NC	Base di riferimento
2907 15 00	694 000
8544	9 972 500

che in data 31 marzo 1994, le importazioni di tali prodotti nella Comunità originari della Cina hanno raggiunto per imputazioni la base di riferimento in questione ; che lo scambio di informazioni al quale ha proceduto la Commissione, ha rivelato che il mantenimento del regime preferenziale rischia di provocare difficoltà economiche in una delle regioni della Comunità ; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione :

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A decorrere dal 19 luglio 1994 le imputazioni su basi di riferimento aperte per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 con regolamento (CEE) n. 3831/90 relativi ai prodotti originari della Cina e indicati nella seguente tabella non sono più ammesse :

Codice NC	Designazione delle merci
2907 15 00	— — Naftoli e loro sali
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione ; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione :
	— Fili per avvolgimenti :
8544 11	— — di rame :
8544 11 10	— — — smaltati o laccati
8544 11 90	— — — altri

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

Codice NC	Designazione delle merci
8544 19	-- altri :
8544 19 10	-- -- smaltati o laccati
8544 19 90	-- -- altri
8544 20 00	-- Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali
8544 30	-- Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto :
8544 30 10	-- -- destinati ad aeromobili civili
8544 30 90	-- -- altri
	-- altri conduttori elettrici, per tensioni inferiori o uguali a 80 V :
8544 41	-- -- muniti di pezzi di congiunzione :
8544 41 10	-- -- -- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni
8544 41 90	-- -- -- altri
8544 49	-- -- altri :
8544 49 20	-- -- -- dei tipi utilizzati per telecomunicazioni
8544 49 80	-- -- -- altri
	-- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 80 V ed inferiori o uguali a 1 000 V :
8544 51 00	-- -- muniti di pezzi di congiunzione
8544 59	-- -- altri :
8544 59 10	-- -- -- Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm
	-- -- -- altri :
8544 59 20	-- -- -- -- per una tensione di 1 000 V
8544 59 80	-- -- -- -- per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 V
8544 60	-- altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V :
8544 60 10	-- -- con conduttori di rame
8544 60 90	-- -- con altri conduttori
8544 70 00	-- Cavi di fibre ottiche

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1994.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1737/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune e il regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che recentemente si è constatato che le autorità competenti non sono in grado di classificare correttamente alcuni prodotti cerealicoli del codice NC 1104 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1641/94 della Commissione⁽⁴⁾, ad esempio i cereali di avena spuntati e i cereali sottoposti a leggero trattamento termico; che per ovviare a tale situazione occorre modificare in conseguenza le sottovoci del codice NC 1104;

considerando che si è constatato che nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli

per le restituzioni all'esportazione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1622/94⁽⁶⁾, la classificazione della farina di granturco dei codici 1102 20 10 100, 1102 20 10 300 e 1102 20 90 100 è effettuata in base al tenore di sostanze grasse, espresso in materia secca; che per i codici NC corrispondenti di tali prodotti, segnatamente i codici ex 1102 20 10 ed ex 1102 20 90, la classificazione della farina di granturco è effettuata in base al tenore di sostanza grassa in peso; che, a fini di coerenza, occorre modificare conformemente alla nomenclatura combinata i codici suddetti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione;

considerando che la nota 3, nella quale si prescrive un tenore minimo di amido in un alimento composto a base di cereali perché possa beneficiare della restituzione, prevista per il codice NC ex 2309 10, è stata fortuitamente omessa per il codice NC ex 2309 90; che occorre pertanto riprendere la nota suddetta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, la parte concernente il codice NC 1104 è sostituita dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Nel settore 3 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, il testo relativo ai codici NC ex 1102 20 10 ed ex 1102 20 90 è sostituito dal testo seguente:

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1102 20 10	<p>— — avente tenore, in peso, di sostanze grasse inferiore o uguale all'1,5 %:</p> <p>— — — il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale a 1,3 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 0,8 % in peso^(*)</p>	1102 20 10 200

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 170 del 5. 7. 1994, pag. 24.

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 1102 20 90	— — — il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,3 % ma inferiore o uguale a 1,5 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (*)	1102 20 10 400
	— — — altra : — — — il cui tenore in materie grasse è superiore a 1,5 % ma inferiore o uguale a 1,7 % in peso ed il cui tenore in cellulosa, calcolata sulla materia secca, è inferiore o uguale a 1 % in peso (*)	1102 20 90 200 *

Articolo 3

Nel settore 5 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, il testo relativo al codice NC ex 2309 90 è sostituito dal testo seguente :

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto
ex 2309 90	— altri : — — altri : — — — contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari : — — — — contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina : — — — — — non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale al 10 % (*) (*) :	

Articolo 4

Nel settore 5 dell'allegato al regolamento (CEE) n. 3846/87, la nota in calce 2 è sostituita dal testo seguente :

- (*) Con l'espressione "prodotti cerealicoli" si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, il capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole. »

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati:			
	– Cereali schiacciati o in fiocchi:			
1104 11	– – di orzo:			
1104 11 10	– – – Cereali schiacciati	23 (AGR)	—	—
1104 11 90	– – – Fiocchi	28 (AGR)	—	—
1104 12	– – di avena:			
1104 12 10	– – – Cereali schiacciati	23 (AGR)	—	—
1104 12 90	– – – Fiocchi	28 (AGR)	—	—
1104 19	– – di altri cereali:			
1104 19 10	– – – di frumento (grano)	30 (AGR)	—	—
1104 19 30	– – – di segala	25 (AGR)	—	—
1104 19 50	– – – di granturco	23 (AGR)	—	—
	– – – altri:			
1104 19 91	– – – – Fiocchi di riso	23 (AGR)	—	—
1104 19 99	– – – – altri	23 (AGR)	—	—
	– altri cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati):			
1104 21	– – di orzo:			
1104 21 10	– – – mondati (decorticati o pilati)	23 (AGR)	—	—
1104 21 30	– – – mondati e tagliato o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »)	23 (AGR)	—	—
1104 21 50	– – – perlati	23 (AGR)	—	—
1104 21 90	– – – soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 21 99	– – – altri	23 (AGR)	—	—
1104 22	– – di avena:			
1104 22 10	– – – mondati (decorticati o pilati)	23 (AGR)	—	—
1104 22 30	– – – mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »)	23 (AGR)	—	—
1104 22 50	– – – perlati	23 (AGR)	—	—
1104 22 90	– – – soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 22 99	– – – altri	23 (AGR)	—	—
1104 23	– – di granturco:			
1104 23 10	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 23 30	– – – perlati	23 (AGR)	—	—
1104 23 90	– – – soltanto spezzati	23 (AGR)	—	—
1104 23 99	– – – altri	23 (AGR)	—	—
1104 29	– – di altri cereali:			
	– – – mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:			
1104 29 11	– – – – di frumento (grano)	25 (AGR)	—	—
1104 29 15	– – – – di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 19	– – – – altri	25 (AGR)	—	—

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi		Unità supplementare
		autonomi (%) o prelievi (AGR)	convenzionali (%)	
1	2	3	4	5
	- - - perlati :			
1104 29 31	- - - - di frumento (grano).....	25 (AGR)	—	—
1104 29 35	- - - - di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 39	- - - - altri	25 (AGR)	—	—
	- - - soltanto spezzati :			
1104 29 51	- - - - di frumento (grano).....	30 (AGR)	—	—
1104 29 55	- - - - di segala	25 (AGR)	—	—
1104 29 59	- - - - altri	23 (AGR)	—	—
	- - - altri			
1104 29 81	- - - - di frumento (grano).....	23 (AGR)	—	—
1104 29 85	- - - - di segala	23 (AGR)	—	—
1104 29 89	- - - - altri	23 (AGR)	—	—
1104 30	- Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati :			
1104 30 10	- - di frumento (grano).....	30 (AGR)	—	—
1104 30 90	- - altri	30 (AGR)	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1738/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3402/93⁽⁴⁾, ha definito, in particolare negli allegati V e VII, le disposizioni e le specifiche applicabili alle carcasse, alle mezzene e ai quarti, da un lato, e, dall'altro, al disossamento delle carni d'intervento; che, in seguito ad errori materiali, è necessario correggere le disposizioni relative al termine di refrigerazione delle carcasse, delle mezzene e dei quarti, nonché quelle relative al disossamento del taglio detto «petto di intervento»;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato come segue:

1. nell'allegato V, punto 5, i termini «24 ore» sono sostituiti dai termini «48 ore»;
2. nell'allegato VII, punto 2.1.3, alla fine del primo capoverso sono aggiunti i seguenti termini «così come il grasso sotto lo sterno».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla seconda gara del mese di luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.⁽³⁾ GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1739/94 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 3392/93 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio, del 30 giugno 1983, che stabilisce le norme generali relative alla cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2748/93⁽⁴⁾, gli aiuti comunitari sono stabiliti in funzione del prezzo indicativo del latte applicabile nel corso della campagna considerata;

considerando che il prezzo indicativo del latte è stato modificato, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995, dal regolamento (CEE) n. 2072/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1561/93⁽⁶⁾; che è quindi opportuno adattare gli importi dell'aiuti previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3392/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 211/94⁽⁸⁾; che, tuttavia, tale adattamento lascia impregiudicati eventuali adattamenti supplementari

che si rivelino necessari a seguito di una decisione ulteriore del Consiglio in materia di prezzo indicativo del latte;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3392/93, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:

- a) 24,50 ECU/100 kg di prodotti delle categorie I e VII "latte intero";
- b) 15,47 ECU/100 kg di prodotti della categoria II "latte parzialmente scremato";

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 249 del 7. 10. 1993, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 33.

⁽⁷⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU n. L 27 dell'1. 2. 1994, pag. 37.

REGOLAMENTO (CE) N. 1740/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1727/92 e (CEE) n. 1728/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/94 ⁽⁵⁾, ha stabilito il bilancio previsionale relativo all'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera per la campagna 1993/1994; che, in attesa di complementi di informazione che le competenti autorità dovranno fornire e per garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno adottare il bilancio previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92 per un periodo limitato a tre mesi, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994; che occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 1728/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal

regolamento (CE) n. 1549/94, è stato fissato il bilancio previsionale di approvvigionamento cerealicolo per le isole Canarie per la campagna 1993/1994; che, in attesa di complementi di informazione che le competenti autorità dovranno fornire e per garantire la continuità del regime di approvvigionamento specifico, è opportuno adottare il bilancio previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per un periodo limitato a tre mesi, in base ai quantitativi stabiliti per la campagna 1993/1994; che occorre quindi modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1727/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1728/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 101.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 41.⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 104.

ALLEGATO I« *ALLEGATO* »

Bilancio di approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera per i mesi di luglio, agosto e settembre 1994

(in tonnellate)

Prodotto	Azzorre	Madera
Frumento tenero panificabile	8 500	5 750
Frumento foraggero	—	1 000
Orzo	11 500	1 250
Frumento duro	750	1 750
Granturco	16 500	8 750
Malto	250	550
Totale	37 500	19 050 »

ALLEGATO II« *ALLEGATO* »

Bilancio di approvvigionamento cerealicolo delle isole Canarie per i mesi di luglio, agosto e settembre 1994

(in tonnellate)

Prodotto	Codice NC	Isole Canarie
Frumento tenero	1001 90	38 500
Frumento duro	1001 10	1 000
Orzo	1003	4 750
Avena	1004	250
Granturco	1005	45 000
Semola di frumento duro	1103 11 10	1 075
Semola di granturco	1103 13	5 000
Semola di altri cereali	1103 19	300
Pellets	1103 21 — 1103 29	375
Malto	1107	4 125
Totale		100 375 »

REGOLAMENTO (CE) N. 1741/94 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1994
che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione
del regime specifico di approvvigionamento di Madera nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1716/93 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi di bilancio previsionale di approvvigionamento per il luppolo che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario; che è opportuno stabilire i suddetti quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2225/92 è modificato come segue:

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« *Articolo 1*

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 10 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 91.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 101.

REGOLAMENTO (CE) N. 1742/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1994****che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2224/92 è modificato come segue:

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1717/93 ⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento per il luppolo che beneficiano dell'esonero dal prelievo all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario; che è opportuno fissare tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 500 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.»

Articolo 2

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.⁽⁴⁾ GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 102.

REGOLAMENTO (CE) N. 1743/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1994****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 18,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 427/77⁽⁴⁾, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁶⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁹⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e,

dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg; che l'esperienza acquisita negli ultimi anni ha dimostrato che è opportuno riservare agli animali vivi della specie bovina, riproduttori di razza pura, di peso uguale o superiore a 250 kg per le femmine ed a 300 kg per i maschi, un trattamento identico a quello di cui beneficiano gli altri bovini, pur sottoponendoli a particolari formalità amministrative;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU n. L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.

⁽⁷⁾ GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.

⁽⁸⁾ GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽²⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 547/94⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 607/94⁽⁶⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁸⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾ ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 19 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 69 del 12. 3. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 77 del 19. 3. 1994, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁹⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

ALLEGATO

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)			
Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) ⁽¹⁰⁾	Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) ⁽¹⁰⁾	
		— Peso vivo —			— Peso netto —	
0102 10 10 120	01	82,50	0201 20 20 120	02	108,50	
0102 10 10 130	02	60,50		03	75,00	
	03	42,50		04	37,50	
	04	21,50	0201 20 30 110 ⁽¹⁾	02	107,50	
0102 10 30 120	01	82,50		03	73,00	
0102 10 30 130	02	60,50		04	36,50	
	03	42,50	0201 20 30 120	02	79,00	
	04	21,50		03	55,00	
0102 10 90 120	01	82,50		04	27,50	
0102 90 41 100	02	82,50	0201 20 50 110 ⁽¹⁾	02	187,00	
0102 90 51 000	02	60,50		03	124,50	
	03	42,50		04	62,00	
	04	21,50	0201 20 50 120	02	138,00	
0102 90 59 000	02	60,50		03	95,00	
	03	42,50		04	47,50	
	04	21,50	0201 20 50 130 ⁽¹⁾	02	107,50	
0102 90 61 000	02	60,50		03	73,00	
	03	42,50		04	36,50	
	04	21,50	0201 20 50 140	02	79,00	
0102 90 69 000	02	60,50		03	55,00	
	03	42,50		04	27,50	
	04	21,50	0201 20 90 700	02	79,00	
0102 90 71 000	02	82,50		03	55,00	
	03	55,50		04	27,50	
	04	27,50	0201 30 00 050 ⁽²⁾	05	96,00	
0102 90 79 000	02	82,50		0201 30 00 100 ⁽²⁾	02	267,50
	03	55,50			03	178,50
	04	27,50			04	89,50
		— Peso netto —			06	228,50
0201 10 00 110 ⁽¹⁾	02	107,50	0201 30 00 150 ⁽²⁾	10	141,50	
	03	73,00		11	119,50	
	04	36,50		03	107,50	
0201 10 00 120	02	79,00		04	53,50	
	03	55,00		06	124,00	
	04	27,50		07	77,00	
0201 10 00 130 ⁽¹⁾	02	147,50	0201 30 00 190 ⁽²⁾	02	109,50	
	03	99,00		03	72,00	
	04	49,50		04	36,00	
0201 10 00 140	02	108,50		06	88,00	
	03	75,00		07	77,00	
	04	37,50				
0201 20 20 110 ⁽¹⁾	02	147,50				
	03	99,00				
	04	49,50				

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>			
Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) ⁽¹⁰⁾	Codice prodotto	Destinazione (?)	Ammontare delle restituzioni (?) ⁽¹⁰⁾	
		— Peso netto —			— Peso netto —	
0202 10 00 100	02	79,00	1602 50 10 120	02	121,50 (?)	
	03	55,00		03	97,50 (?)	
	04	27,50		04	97,50 (?)	
0202 10 00 900	02	108,50	1602 50 10 140	02	107,50 (?)	
	03	75,00		03	86,50 (?)	
	04	37,50		04	86,50 (?)	
0202 20 10 000	02	108,50	1602 50 10 160	02	86,50 (?)	
	03	75,00		03	69,50 (?)	
	04	37,50		04	69,50 (?)	
0202 20 30 000	02	79,00	1602 50 10 170	02	57,50 (?)	
	03	55,00		03	46,00 (?)	
	04	27,50		04	46,00 (?)	
0202 20 50 100	02	138,00	1602 50 10 190	02	57,50	
	03	95,00		03	46,00	
	04	47,50		04	46,00	
0202 20 50 900	02	79,00	1602 50 10 240	02	20,00	
	03	55,00		03	20,00	
	04	27,50		04	20,00	
0202 20 90 100	02	79,00	1602 50 10 260	02	16,00	
	03	55,00		03	16,00	
	04	27,50		04	16,00	
0202 30 90 100 (*)	05	96,50	1602 50 10 280	02	10,00	
0202 30 90 400 (*)	10	141,50		03	10,00	
	11	119,50		04	10,00	
	03	107,50	1602 50 31 125	01	110,00 (?)	
04	53,50	1602 50 31 135		01	69,50 (?)	
06	124,00			1602 50 31 195	01	34,00
07	77,00		1602 50 31 325		01	98,00 (?)
0202 30 90 500 (*)	02	109,50			1602 50 31 335	01
	03	72,00		1602 50 31 395		01
	04	36,00	1602 50 39 125			01
0202 30 90 900	06	88,00			1602 50 39 135	01
	07	77,00		1602 50 39 195		01
	0206 10 95 000	07	77,00			1602 50 39 325
02		109,50	1602 50 39 335		01	
03		72,00		1602 50 39 395	01	
04	36,00	1602 50 39 425			01	73,00 (?)
0206 29 91 000	06		88,00		1602 50 39 435	01
	02		109,50	1602 50 39 495		01
	03	72,00	1602 50 39 505			01
04	36,00	1602 50 39 525			01	73,00 (?)
0210 20 90 100	06			88,00	1602 50 39 535	01
	08		88,00	1602 50 39 595		01
	09	52,00				
0210 20 90 300	02	109,50				
0210 20 90 500 (*)	02	109,50				

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)	Codice prodotto	Destinazione (7)	Ammontare delle restituzioni (8) (10)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 615	01	34,00	1602 50 80 495	01	34,00
1602 50 39 625	01	15,00	1602 50 80 505	01	34,00
1602 50 39 705	01	20,00	1602 50 80 515	01	15,00
1602 50 39 805	01	16,00	1602 50 80 535	01	46,00 (9)
1602 50 39 905	01	10,00	1602 50 80 595	01	34,00
1602 50 80 135	01	69,50 (9)	1602 50 80 615	01	34,00
1602 50 80 195	01	34,00	1602 50 80 625	01	15,00
1602 50 80 335	01	62,00 (9)	1602 50 80 705	01	20,00
1602 50 80 395	01	34,00	1602 50 80 805	01	16,00
1602 50 80 435	01	46,00 (9)	1602 50 80 905	01	10,00

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(5) GU n. L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione.

(7) Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

03 paesi terzi europei, Ceuta, Melilla, Cipro, la Groenlandia, Pakistan, Sri Lanka, Birmania, Tailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord e Hong Kong, nonché le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, ad eccezione dell'Austria, della Svezia e della Svizzera,

04 Austria, Svezia e Svizzera,

05 Stati Uniti d'America, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione,

06 Polinesia francese e Nuova Caledonia,

07 Canada,

08 paesi terzi dell'Africa del Nord, dell'Africa occidentale, centrale, orientale ed australe, ad eccezione del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

09 Svizzera,

10 paesi terzi dell'Africa del Nord e del Vicino e Medio Oriente, paesi terzi dell'Africa centrale, orientale ed australe, ad eccezione di Cipro, del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia,

11 paesi terzi dell'Africa occidentale.

(8) In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(9) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

(10) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93.

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 3478/93 della Commissione (GU n. L 317 del 18. 12. 1993, pag. 32).

I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1744/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1994**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di luglio 1994 per taluni prodotti del settore lattiero-caseari nel quadro del regime previsto dagli accordi europei conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e dall'accordo interinale concluso con la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione, del 6 marzo 1992, che stabilisce le modalità di applicazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari del regime previsto dagli accordi interinali di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa Ceca e Slovacca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3550/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i prodotti contemplati nel regolamento (CEE) n. 584/92 vertono per alcuni prodotti su quantitativi superiori a quelli disponibili; che occorre pertanto stabilire, tenendo conto delle nuove disposizioni a decorrere dal 1° luglio 1993, percentuali di riduzione di alcuni

quantitativi richiesti per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per i prodotti di cui ai codici NC elencati nell'allegato, presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 in virtù del regolamento (CEE) n. 584/92, sono accettate limitatamente alle percentuali ivi indicate, per paese d'origine.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 15.

ALLEGATO

Quantitativo totale disponibile per il periodo 1° luglio — 30 settembre 1994

(in tonnellate)

Paese	Polonia			Repubblica ceca			Repubblica slovacca			Ungheria
	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 99	0405 00 11 0405 00 19 Burro	0406 Formaggio	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (!)	0402 10 19 0402 21 19 0402 21 91	0405 00 11 0405 00 19 Burro	ex 0406 40-Niva ex 0406 90- Moravsky blok (!)	
Codici NC e prodotti	3,5	4,9	4,7	42,2	3,5	4,3	8,0	4,3	28,6	16,0
in %										

(!) Primator, Otava, Javor, Uzeny blok, Kaskhaval, Akawi, Istambul, Jadel Hermelin, Ostepek, Koliba, Inovec.
 (?) Cream-white, Hajdu, Marvany, Ovari, Pannonia, Trappista, Bakony, Bacsikai, Ban, Delicacy cheese « Moson », Delicacy cheese « Pelso », Goya, Ham-shaped, Karavan, Lajta, Parenyica, Sed, Tihany.

REGOLAMENTO (CE) N. 1745/94 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1994

che stabilisce in quale misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel quadro di un contingente annuo di formaggi aperto dalla Comunità a favore della Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1316/93 della Commissione, del 28 maggio 1993, recante modalità di gestione di un contingente annuo di 1 000 tonnellate di formaggi e latticini aperto dalla Comunità alla Svezia⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2762/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per i formaggi contemplati dal regolamento (CEE) n. 1316/93 si riferiscono a quantitativi superiori a quelli disponibili; che è pertanto necessario fissare una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per il terzo periodo, ossia dal 1° luglio al 30 settembre 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli di importazione per i formaggi del codice NC 0406, presentate per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1994 in applicazione del regolamento (CEE) n. 1316/93, sono accolte limitatamente al 5,45 %.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1994, possono essere presentate domande di titoli di importazione per il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1316/93.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 73.

⁽²⁾ GU n. L 251 dell'8. 10. 1993, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1746/94 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1994

relativo ai titoli di importazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari originari degli Stati dell'Africa, dei Caraïbi e del Pacifico (ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraïbi e del Pacifico (Stati ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2975/90 ⁽⁴⁾, la Commissione decide in che misura possa essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione; che tuttavia le importazioni devono essere effettuate nel limite dei contingenti previsti;

considerando che le domande di titoli non oltrepassano i quantitativi disponibili; che è pertanto opportuno accogliere tutte le domande presentate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titolo presentate a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1150/90 dal 1° al 10 luglio 1994 e trasmesse alla Commissione, sono accolte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 23 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 114 del 5. 5. 1990, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU n. L 283 del 16. 10. 1990, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 1747/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato

constatato nel corso del periodo di riferimento del 14 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1561/94 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(4) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

(5) GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 74.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi ⁽¹⁾
0709 90 60	113,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	113,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 00	49,40 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	78,67
1001 90 99	78,67 ⁽²⁾
1002 00 00	103,32 ⁽⁶⁾
1003 00 10	105,65
1003 00 90	105,65 ⁽²⁾
1004 00 00	93,93
1005 10 90	113,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	113,71 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	117,12 ⁽⁴⁾
1008 10 00	26,16 ⁽²⁾
1008 20 00	36,17 ⁽⁴⁾ ⁽²⁾
1008 30 00	0 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 00	148,49 ⁽²⁾
1102 10 00	182,76
1103 11 10	111,54
1103 11 90	169,78
1107 10 11	150,91
1107 10 19	115,51
1107 10 91	198,94 ⁽¹⁰⁾
1107 10 99	151,39 ⁽²⁾
1107 20 00	174,64 ⁽¹⁰⁾

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

⁽⁹⁾ I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 o (CE) n. 335/94, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.

⁽¹⁰⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

REGOLAMENTO (CE) N. 1748/94 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾,considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1562/94 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 14

luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 77.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1994, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	7	8	9	10
0709 90 60	0	0	1,02	0
0712 90 19	0	0	1,02	0
1001 10 00	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 00	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	1,02	0
1005 90 00	0	0	1,02	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
1102 10 00	0	0	0	0
1103 11 10	0	0	0	0
1103 11 90	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	7	8	9	10	11
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CE) N. 1749/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1994****che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁶⁾,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1560/94 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1728/94⁽⁸⁾;considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹⁰⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽¹¹⁾, e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 1560/94 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.⁽⁷⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 70.⁽⁸⁾ GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 21.⁽⁹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹⁰⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.⁽¹¹⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1994, che modifica i prelievi applicabili
all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice NC	Prelievi (?)		Codice NC	Prelievi (?)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)		ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
0714 10 10 ⁽¹⁾	101,23	107,88	1104 21 50	262,15	268,19
0714 10 91	104,86 ⁽²⁾ ⁽³⁾	104,86	1104 21 90	106,96	109,98
0714 10 99	103,05	107,88	1106 20 10	101,23 ⁽²⁾	107,88
0714 90 11	104,86 ⁽²⁾ ⁽³⁾	104,86	2302 10 10	41,20	47,20
0714 90 19	103,05 ⁽²⁾	107,88	2302 10 90	88,29	94,29
1102 90 10	188,75	194,79	2302 20 10	41,20	47,20
1103 19 30	188,75	194,79	2302 20 90	88,29	94,29
1103 29 20	188,75	194,79	2302 30 10	41,20 ⁽⁴⁾	47,20
1104 11 10	106,96	109,98	2302 30 90	88,29 ⁽⁴⁾	94,29
1104 11 90	209,72	215,76	2302 40 10	41,20	47,20
1104 21 10	167,78	170,80	2302 40 90	88,29	94,29
1104 21 30	167,78	170,80			

⁽¹⁾ 6% del valore ad valorem a determinati condizioni.

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico :

- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
- prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽⁴⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

⁽⁵⁾ Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1750/94 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1994****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 133/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1573/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1731/94⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1573/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 14 luglio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 27. 1. 1994, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 99.

⁽⁶⁾ GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 27.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1994, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	34,15 ⁽¹⁾
1701 11 90	34,15 ⁽¹⁾
1701 12 10	34,15 ⁽¹⁾
1701 12 90	34,15 ⁽¹⁾
1701 91 00	41,01
1701 99 10	41,01
1701 99 90	41,01 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

DECISIONE N. 1751/94/CECA DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1994

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

informato il consiglio di associazione CE-Polonia conformemente all'articolo 33 dell'accordo europeo tra la Comunità e la Polonia e non avendo trovato alcuna soluzione in proposito,

sentito il comitato consultivo ai sensi della suddetta decisione,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con la decisione n. 67/94/CECA ⁽²⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina.
- (2) Con la decisione n. 1022/94/CECA ⁽³⁾, la Commissione ha prorogato per un periodo di due mesi la validità delle misure provvisorie.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (3) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, gli esportatori polacchi e russi, il governo dell'Ucraina nonché alcune organizzazioni rappresentanti le fonderie della Comunità hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione e hanno presentato osservazioni che sono state debitamente prese in considerazione.
- (4) Su richiesta, le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali sulla base dei quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive e la riscossione definitiva degli

importi garantiti dal dazio provvisorio. Inoltre è stato assegnato loro un termine per presentare osservazioni in seguito alla comunicazione di tali elementi.

- (5) Sono state valutate le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti e, se del caso, le risultanze della Commissione sono state debitamente modificate.

C. PRODOTTO SIMILE

- (6) Alcune fonderie ed associazioni comunitarie (utilizzatori del prodotto in questione) hanno affermato che il principale produttore comunitario non utilizza l'ematite per produrre ghisa per fonderia; questa non può essere usata nello stesso modo della ghisa importata prodotta dall'ematite, e pertanto la ghisa per fonderia di tale produttore e quella importata non sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della decisione n. 2424/88/CECA. Hanno inoltre affermato che su tale base il produttore in questione deve essere escluso dall'elenco dei produttori comunitari e che il procedimento deve essere chiuso.

La Commissione ha accertato che, sebbene il principale produttore comunitario utilizzi in effetti prodotti diversi dall'ematite per produrre ghisa per fonderia, il suo prodotto ha le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche essenziali della ghisa per fonderia derivante dall'ematite e che le prove disponibili dimostrano che i prodotti sono intercambiabili. Questi sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 della suddetta decisione.

Va inoltre ricordato che il nome di «ghisa ematite», pur derivando dal minerale di ferro che generalmente serve a produrla, cioè l'ematite (un minerale che in particolare si presta alla produzione della ghisa per fonderia), viene comunemente utilizzato anche per distinguere questo tipo di ghisa dalla ghisa sferoidale, che ha proprietà tecniche e chimiche alquanto diverse. La ghisa ematite viene anche definita ghisa per colata grigia.

La Commissione conferma pertanto le proprie conclusioni sul prodotto simile delineate nella decisione n. 67/94/CECA.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 12 del 15. 1. 1994, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 19.

D. DUMPING

- (7) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono stati dedotti nuovi argomenti in merito al dumping.

È pertanto confermato l'accertamento preliminare del dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione provenienti dal Brasile, dalla Polonia, dalla Russia e dall'Ucraina.

E. PREGIUDIZIO

- (8) Il governo dell'Ucraina ha presentato dati relativi alle esportazioni avvenute dopo il periodo dell'inchiesta, i quali non inducono a modificare la determinazione del pregiudizio subito dall'industria comunitaria (vedi i punti da 28 a 46 della decisione n. 67/94/CECA).

Poiché non sono state ricevute nuove prove relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria o alla sua causa, la Commissione conferma la conclusione sul pregiudizio contenuta nella decisione n. 67/94/CECA.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (9) Il comitato delle associazioni delle fonderie europee e le associazioni delle fonderie tedesca e britannica hanno asserito che l'introduzione di misure antidumping provvisorie, sotto forma di dazio variabile sulle importazioni di ghisa ematite, ha già fatto salire il prezzo del prodotto a un livello in cui le fonderie comunitarie perdono il loro margine concorrenziale sul mercato mondiale. Ciò provocherebbe a sua volta un calo dell'occupazione nell'industria siderurgica notevolmente superiore a quello che avrebbero subito i produttori comunitari di ghisa se la Commissione non avesse introdotto misure di protezione.

Tra le motivazioni addotte vi sono i bruschi aumenti del prezzo di questo tipo di rottame usato dalle fonderie (una materia prima utilizzata oltre alla ghisa ematite per la produzione di ghisa grigia, o in sostituzione di questa) nonché le forti pressioni esercitate dall'industria automobilistica sull'industria siderurgica affinché riducesse i prezzi.

- (10) Per tener conto delle decise opinioni espresse da e per conto delle fonderie, la Commissione ha avviato un dialogo con le associazioni al fine di poter giungere a una decisione adeguata ed equili-

brata per quanto riguarda gli interessi della Comunità in gioco.

- (11) Le informazioni fornite dalle associazioni delle fonderie hanno permesso le seguenti conclusioni:

La produzione totale delle fonderie comunitarie negli anni 1990, 1991 e 1992 è stata rispettivamente di 8 824 000, 8 706 000 e 8 181 000 t.

La produzione legata direttamente alla ghisa grigia (il tipo di prodotto ottenuto dalla ghisa ematite) è stata di 5 890 000 t nel 1990, di 5 728 000 t nel 1991 e di 5 345 000 t nel 1992.

La produzione di ghisa grigia rispetto al totale è stata pertanto del 67 % nel 1990 e del 66 % nel 1991 e nel 1992.

Il totale degli occupati in ognuno dei tre anni citati è stato rispettivamente di 160 130, 167 597 e 152 553.

In base alle prove disponibili, la Commissione ha calcolato che il 66-67 % della forza lavoro era impiegata nella produzione di ghisa grigia.

Nel corso del 1993, anno precedente l'entrata in vigore delle misure provvisorie, il prezzo del rottame utilizzato dalle fonderie è costantemente aumentato e soltanto ora pare essersi stabilizzato.

I dati forniti alla Commissione indicano che in Germania il prezzo del rottame nel 1993 è aumentato da 93 ECU/t in gennaio a 117 ECU/t in dicembre. Aumenti simili sono stati registrati in Francia, da 92 a 109 ECU/t, in Italia, da 102 a 135 ECU/t e nel Regno Unito, da 80 a 120 ECU/t.

Nello stesso anno i prezzi della ghisa ematite sono leggermente diminuiti in Germania, da 236 a 234 ECU/t, e in Francia, da 208 a 190 ECU/t, sono rimasti stabili in Italia a 176-177 ECU/t e sono leggermente aumentati nel Regno Unito, passando da 158 a 168 ECU/t.

I dati indicano inoltre che la ghisa ematite costituiva l'8,3 % del costo di produzione dei prodotti siderurgici in Germania, il 15 % in Francia, l'11 % in Italia e il 3,5 % nel Regno Unito.

- (12) Di conseguenza, la Commissione ha concluso che l'introduzione di un prezzo minimo di 149 ECU/t (cif frontiera comunitaria) sulle importazioni di ghisa ematite dai paesi interessati non avrà effetti negativi sui costi di produzione delle fonderie comunitarie.

L'attuale livello dei prezzi del mercato della ghisa ematite pare determinato, anzitutto, dalla crescente scarsità di rottame utilizzato in combinazione e parzialmente in sostituzione della ghisa ematite. Si può prevedere che la scarsità continuerà a causa del crescente uso di forni elettrici per produrre acciaio, in quanto tali forni possono utilizzare meglio il rottame rispetto agli altiforni tradizionali. La scarsità provoca quindi un aumento della domanda di ghisa ematite.

Si può pertanto concludere che l'introduzione di misure definitive simili a quelle provvisorie non avrà effetti negativi sugli utenti finali del prodotto; inoltre fornirà ai produttori comunitari di ematite una rete di sicurezza nel caso in cui si dovesse ripetere il pregiudizio notevole provocato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping da parte dei paesi esportatori interessati.

- (13) La Commissione conferma pertanto le conclusioni preliminari, secondo cui nell'interesse della Comunità è opportuno adottare misure di protezione nei confronti delle importazioni di ghisa ematite originaria del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina.
- (14) Visto il costante evolversi del mercato del prodotto in questione e l'interesse comunitario di salvaguardare la competitività degli utenti finali, appare necessario sorvegliare attentamente gli ulteriori sviluppi ed i possibili effetti negativi su tali utenti nonché prevedere un riesame in qualunque momento ritenuto opportuno, conformemente al disposto dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA.

G. IMPEGNI

- (15) La Commissione ha ricevuto un'offerta d'impegno, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 della decisione n. 2424/88/CECA, da parte dei produttori polacchi interessati.

L'offerta consiste in un impegno sul prezzo minimo di 149 ECU/t (cif frontiera comunitaria).

In considerazione del principio del pari trattamento per tutti i produttori e gli esportatori di ghisa in ognuno dei paesi interessati, nonché del fatto che le misure proposte in questo caso avranno lo stesso effetto di un impegno sul prezzo minimo, ma senza le difficoltà di controllo e verifica, la Commissione

ha ritenuto, previa consultazione degli Stati membri, che l'offerta di un impegno non debba essere accettata nel caso specifico.

H. MISURE DEFINITIVE

- (16) Dato che le risultanze provvisorie della Commissione sono state confermate, le misure definitive devono essere uguali a quelle stabilite provvisoriamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di ghisa ematite di cui al codice NC 7201 10 19, originarie del Brasile, della Polonia, della Russia e dell'Ucraina.
- L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 149 ECU/t e il valore riconosciuto in dogana (franco frontiera comunitaria), ogniquale volta tale valore sia inferiore al prezzo suindicato.
- Ai fini del calcolo del dazio da pagare, il prezzo minimo è convertito nella relativa valuta nazionale, al tasso di cambio determinato nello stesso modo di quello utilizzato per il calcolo del valore in dogana.
- Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

- Gli importi garantiti mediante il dazio antidumping provvisorio ai sensi della decisione n. 67/94/CECA sono riscossi al livello del dazio definitivo istituito ed eventuali importi garantiti superiori all'importo del dazio antidumping definitivo sono svincolati.
- L'articolo 1, paragrafo 4 si applica anche per la riscossione definitiva degli importi determinati provvisoriamente.

Articolo 3

- La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.
- La presente decisione è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 14 della decisione n. 2424/88/CECA.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1994.

Per la Commissione
Leon BRITTAN
Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

(94/440/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 giugno 1994, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° luglio 1994, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 57 242 t, fissato dal regolamento (CE) n. 578/94 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi⁽⁶⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1601/92⁽⁷⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 giugno 1994, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 950,00 t originarie del Botswana,
- 120,00 t originarie del Madagascar,
- 250,00 t originarie dello Zimbabwe,
- 470,00 t originarie della Namibia;

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 74 del 17. 3. 1994, pag. 6.

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽⁷⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

Italia :

— 30,00 t originarie del Madagascar ;

Paesi Bassi :

— 300,00 t originarie del Botswana,
— 76,00 t originarie del Madagascar ;

Regno Unito :

— 1 270,00 t originarie del Botswana,
— 112,00 t originarie dello Swaziland,
— 400,00 t originarie dello Zimbabwe,
— 700,00 t originarie della Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii) del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di luglio 1994 possono essere

presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate :

Botswana :	11 231,00 t
Kenia :	142,00 t
Madagascar :	6 847,00 t
Swaziland :	2 956,00 t
Zimbabwe :	4 115,00 t
Namibia :	6 150,00 t

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1994

che modifica il supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(94/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

considerando che, con la decisione 89/642/CEE⁽⁵⁾, la Commissione ha adottato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali in Portogallo;

considerando che le misure rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 866/90 e del regolamento (CEE) n. 867/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della silvicoltura⁽⁶⁾, possono venir prese in considerazione dalla Commissione all'atto dell'elaborazione dei quadri comunitari di sostegno per le zone dell'obiettivo 1, conformemente a quanto previsto dal titolo III del regolamento (CEE) n. 2052/88;

considerando che, con la decisione 92/77/CEE⁽⁷⁾, la Commissione ha adottato un addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura;

considerando che la Commissione, con la decisione 93/471/CEE⁽⁸⁾, modificata dalla decisione 93/666/CE⁽⁹⁾, ha

approvato un supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli della silvicoltura;

considerando che la decisione n. C (93) 4099 della Commissione, del 30 dicembre 1993, proroga sino al 30 giugno 1994 la validità del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali dell'obiettivo 1 in Portogallo per consentire l'impegno di alcuni stanziamenti che potranno essere ricostituiti all'inizio del 1994, in particolare quelli relativi all'attuazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio;

considerando che lo Stato membro ha comunicato che intende adottare una nuova ripartizione della dotazione finanziaria comunitaria tra i vari settori d'attività, sicché è necessario rivedere il piano di finanziamento relativo al contributo comunitario;

considerando che tutte le modifiche del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura⁽¹⁰⁾;

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo supplemento all'addendum da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro⁽¹¹⁾, la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione d'intenzione;

⁽¹⁰⁾ GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.⁽¹¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26.⁽³⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 370 del 19. 12. 1989, pag. 37.⁽⁶⁾ GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 7.⁽⁷⁾ GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 36.⁽⁸⁾ GU n. L 222 dell'1. 9. 1993, pag. 48.⁽⁹⁾ GU n. L 303 del 10. 12. 1993, pag. 30.

considerando che, a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei Fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il supplemento all'addendum del quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in Portogallo in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura, concernente il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993, è modificato come segue:

All'articolo 2, il testo della lettera b) della decisione 93/471/CEE è sostituito dal testo seguente:

- « b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1991 indicizzati fino al 1993, che precisa sia il costo totale delle iniziative prioritarie scelte per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, pari a 275 051 916 ECU per l'intero periodo, sia le dotazioni finanziarie relative al contributo imputabile al bilancio comunitario, secondo la seguente ripartizione:

	<i>(in ECU)</i>
1. Prodotti silvicoli	3 480 247
2. Carne	14 640 708
3. Prodotti lattiero-caseari	19 741 992
4. Uova e pollame	1 493 286
5. Prodotti animali (mercato bestiame)	1 769 836
6. Cereali (riso incluso)	6 107 859
7. Oleaginosi (olio d'oliva)	3 144 612
8. Vini e alcole	36 785 914
9. Ortofrutticoli	29 142 622
10. Fiori e piante	267 866
11. Patate	1 447 836
12. Canna da zucchero	0
13. Luppolo	375 879
Totale	118 398 657

Il risultante fabbisogno di finanziamento nazionale, pari all'incirca a 32 450 602 ECU per il settore pubblico e a 124 202 657 ECU per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.»

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente dichiarazione d'intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1994

relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia

(94/442/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che è prevista una riforma delle procedure di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia (in prosieguo: «FEAOG-garanzia») e che, a tal uopo, sarà sottoposto quanto prima al Consiglio un progetto di regolamento recante alcune modifiche del regolamento (CEE) n. 729/70, in virtù delle quali, in particolare, prima di ogni provvedimento di diniego del finanziamento comunitario adottato dalla Commissione in merito a spese effettuate dallo Stato membro, le due parti saranno chiamate a conciliare le loro posizioni;

considerando che le disposizioni vigenti relative alla liquidazione dei conti non ostano a che la Commissione si doti fin d'ora di un meccanismo di conciliazione; che è quindi opportuno procedere all'istituzione di un organo di conciliazione inteso a consentire il ravvicinamento delle posizioni della Commissione e dello Stato membro, quando esse divergano, e adottare le relative modalità di funzionamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del FEAOG,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È istituito presso la Commissione un organo di conciliazione che, nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG-garanzia:

- a) può essere adito da uno Stato membro, al quale, a seguito di verifiche ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e previa discussione bilaterale

sul risultato di tali verifiche, i servizi competenti della Commissione hanno formalmente comunicato, riferendosi alla presente decisione, la conclusione secondo cui talune spese effettuate dallo Stato membro in questione dovrebbero essere escluse dall'imputazione a carico del FEAOG-garanzia;

- b) cerca di conciliare le posizioni divergenti della Commissione e dello Stato membro interessato, e
- c) redige, al termine dei suoi lavori, una relazione sul risultato del tentativo di conciliazione, accompagnata dalle osservazioni che l'organo ritenga utili, qualora la controversia continui a sussistere in tutto o in parte.

2. Per quanto riguarda il proseguimento del procedimento di liquidazione dei conti:

- a) la posizione assunta dall'organo lascia impregiudicata la decisione definitiva della Commissione in materia di liquidazione dei conti e non incide sul diritto di ricorso dello Stato membro interessato contro la decisione stessa ai sensi dell'articolo 173 del trattato;
- b) la mancata consultazione dell'organo di conciliazione non determina alcuna conseguenza negativa per lo Stato membro destinatario della comunicazione della Commissione ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Articolo 2

1. Lo Stato membro può adire l'organo di conciliazione entro il termine di 30 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), mediante una richiesta motivata di conciliazione rivolta al segretariato dell'organo di conciliazione, il cui indirizzo sarà comunicato agli Stati membri nel quadro del comitato del FEAOG.

2. La richiesta di conciliazione è ammissibile soltanto se, ai termini della contestata comunicazione della Commissione, la rettifica finanziaria prospettata per una data voce di bilancio riguarda un importo che

- supera 0,5 Mio di ECU, oppure
- rappresenta oltre il 25 % della spesa annua totale dello Stato membro per la voce di bilancio in questione.

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.

Il presidente dell'organo può inoltre dichiarare ammissibile la richiesta di conciliazione se lo Stato membro interessato, durante la discussione bilaterale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), ha addotto e diligentemente dimostrato che si tratta di una questione di principio relativa all'esecuzione delle regole comunitarie.

3. Il segretariato dell'organo di conciliazione trasmette allo Stato membro interessato avviso di ricevimento della richiesta.

4. L'organo di conciliazione svolge i suoi lavori nel modo più informale e rapido possibile, basandosi sul fascicolo in questione e su un'equa audizione dei servizi della Commissione e delle autorità nazionali interessate, cui esso trasmette, al termine dell'esame, la relazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

5. Qualora, entro il termine di quattro mesi dalla data in cui è stato adito, l'organo non ha potuto conciliare le posizioni della Commissione e dello Stato membro interessato, il provvedimento di conciliazione si considera fallito. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) indica gli elementi che hanno impedito il ravvicinamento delle posizioni.

6. Ogni relazione elaborata entro il termine suddetto è comunicata :

- allo Stato membro che ha adito l'organo di conciliazione,
- agli altri Stati membri nel quadro del comitato del FEAOG, e
- alla Commissione in sede di proposta della decisione della liquidazione dei conti.

Articolo 3

1. L'organo di conciliazione è composto da cinque membri, scelti fra le personalità che offrano la massima garanzia di indipendenza e altamente qualificate nelle materie di competenza del FEAOG-garanzia. I membri devono essere cittadini di Stati membri diversi.

Il presidente e i membri sono designati dalla Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 729/70.

Inoltre, secondo la stessa procedura, la Commissione designa i membri supplenti che soddisfino i requisiti di cui al primo comma e ai quali si potrà ricorrere nell'ordine dell'elenco dei supplenti compilato dalla Commissione.

I nomi del presidente e dei membri dell'organo di conciliazione e dei supplenti vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. I membri dell'organo di conciliazione sono retribuiti, tenendo conto della complessità dei problemi e del tempo necessario all'assolvimento dei compiti.

3. Il mandato di ciascun membro ha durata di tre anni ed è rinnovabile.

Allo scadere del triennio, i membri restano in funzione fino a quando si sia provveduto alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

4. Prima dello scadere del triennio il mandato del membro termina per dimissioni volontarie o d'ufficio o per decesso. Per la rimanente durata del mandato il membro viene sostituito dal primo supplente disponibile.

Le dimissioni d'ufficio riguardano un membro che non soddisfi più i requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni in seno all'organo o che abbia commesso una grave mancanza o che, per qualsiasi motivo, si dichiari non disponibile per una durata indeterminata. Egli è dichiarato dimissionario dalla Commissione, previa consultazione del comitato del FEAOG.

5. Qualora un membro si dichiari non disponibile per una durata indeterminata, il presidente può deciderne la sostituzione per la stessa durata da parte di un supplente.

Articolo 4

1. Le riunioni dell'organo si svolgono presso la sede della Commissione. Il presidente prepara e organizza i lavori dell'organo di conciliazione; in caso di impedimento, fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 4, le funzioni del presidente sono esercitate dal membro più anziano.

Il segretariato dell'organo di conciliazione è affidato ai servizi della Commissione.

2. Un membro non può partecipare ai lavori dell'organo né sottoscrivere la relazione, qualora si sia personalmente occupato, nell'esercizio di precedenti funzioni, del caso di cui trattasi.

3. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, l'adozione delle relazioni dell'organo di conciliazione richiede la maggioranza assoluta dei membri presenti, con un quorum di tre membri.

Le relazioni sono sottoscritte dal presidente e dagli altri membri che hanno partecipato alle discussioni e custodite dal segretariato dell'organo.

Articolo 5

1. I membri dell'organo assolvono i loro compiti in assoluta indipendenza e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né organismo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 214 del trattato, i membri dell'organo di conciliazione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza durante i lavori dell'organo stesso. Questi hanno natura riservata e sono coperti dal segreto professionale.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1994

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

(I testi in lingua danese, tedesca, inglese e francese sono i soli facenti fede)

(94/443/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 230/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1634/91⁽⁴⁾, ha determinato in quali circostanze gli acquisti di burro e di latte scremato in polvere possano essere sospesi e poi ristabiliti e, in caso di sospensione, quali misure alternative possano essere prese;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2011/91⁽⁶⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono decisi o sospesi gli acquisti di burro mediante gara in uno Stato membro oppure, per quanto riguarda il Regno Unito e la Repubblica federale di Germania, in una regione;

considerando che, con la decisione 94/364/CE della Commissione⁽⁷⁾, sono stati sospesi gli acquisti di burro in alcuni Stati membri; che dalle informazioni sui prezzi di mercato risulta che i presupposti di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1547/87 sussistono in Danimarca, Germania, Francia, Gran Bretagna e nell'Ir-

landa del Nord; che occorre pertanto adattare l'elenco degli Stati membri cui si applica la sospensione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 777/87, sono sospesi in Danimarca, Germania, Francia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Articolo 2

La decisione 94/364/CE è abrogata.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.

(4) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 26.

(5) GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.

(6) GU n. L 185 dell'11. 7. 1991, pag. 5.

(7) GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 64.